

**STUDIO LEGALE**  
**Avvocato Chiara Pagotto**  
Viale della Repubblica, 193/I  
31100 Treviso (TV)  
C.F. PGTCHR77T62L407P  
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE**

**EX ART. 67 E SS. C.C.I.I.**

Nell'interesse di

**Mariangela Paladin**, C.F. PLDMNG61M57C957E, nata a Conegliano (TV) il 17/08/1961<sup>1</sup>, residente in Susegana (TV), frazione Ponte della Priula, in via Mandre, 4, rappresentata e assistita, giusta la procura alle liti allegata al presente atto (all. a), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail *cpagotto@studioavvocatopagotto.it*, pec *chiarapagotto@pec.ordineavvocatitreviso.it*, che si indicano per le comunicazioni di legge, **e con espressa delega al deposito della presente domanda conferita allo scrivente legale dal Referente dell'OCC del Comune di Villorba (all. b).**

- ricorrente -

\*\*\*

**1. Premesse e presupposti per l'accesso alla richiesta procedura**

1. La ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, siccome definito all'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., così come evidenziato ancora a mezzo dell'istanza di data 28/10/2021, con la quale veniva richiesta all'O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del Comune di Villorba, "Equità e Giustizia", la designazione di un Gestore<sup>2</sup>. La situazione di crisi economica e finanziaria della ricorrente, che da sempre è occupata nel mondo del lavoro come insegnante, risulta determinata per la quasi totalità dei debiti dalle inadempienze nei confronti di istituti di credito in forza di

<sup>1</sup> Carta identità e codice fiscale della ricorrente sig.ra Paladin

<sup>2</sup> Istanza nomina Gestore della Crisi del ricorrente

fideiussioni rese in favore della società partecipata dal marito ed oggi fallita, la "██████████", C.F. ██████████ con sede in ██████████ (TV), loc. ██████████, ██████████;

2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'allora Referente, dott.ssa Valeria Castagna, nominava all'uopo in data 19/01/2022 quale Gestore della Crisi il dottor Gianluca Pivato<sup>3</sup>, che accettava l'incarico il 26/01/2022<sup>4</sup>;

3. veniva predisposta una prima bozza di ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012;

4. interveniva, frattanto, l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa che disciplina all'art. 67 ss. il "vecchio" piano del consumatore, siccome novellato e ora nominato "procedura di ristrutturazione dei debiti";

5. è stata consegnata al Gestore della Crisi dalla ricorrente per il tramite dello scrivente legale tutta la documentazione necessaria dapprima ai fini della predisposizione e bozza di un ricorso ai sensi della L. 3/2012 e, in seguito, ai fini della presente domanda, e, pertanto, da ultimo, veniva richiesta la consegna della relazione particolareggiata di cui all'art. 68, comma 2 C.C.I.I.;

5. la relazione dd. 24/05/2023 era consegnata dal Gestore della Crisi in data 24/05/2023<sup>5</sup>;

6. la ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare:

-- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a nessun procedimento di sovraindebitamento di cui alla previgente legge 3/2012, come accertato dal Gestore anche alla luce della dichiarazione della ricorrente del 09/01/2023<sup>6</sup>;

-- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come dichiarato in data 09/01/2023<sup>7</sup>;

---

<sup>3</sup> Nomina del Gestore della Crisi

<sup>4</sup> Accettazione del Gestore della Crisi

<sup>5</sup> Relazione particolareggiata

<sup>6</sup> Dichiarazioni di mancato accesso precedente alla legge 3/2012 o ad altro strumento

<sup>7</sup> Dichiarazione inesistenza atti in frode

-- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, come da dichiarazione resa in data 09/01/2023<sup>8</sup>;

7. dalla consultazione del R.I. della competente CCIAA di Treviso-Belluno del 03/08/2021 appare comprovato che la ricorrente non abbia subito alcuna levata di protesto<sup>9</sup>; parimenti negativa è la certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso del 26/07/2021 che ha attestato l'inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli a carico della ricorrente<sup>10</sup>.

Per quanto concerne l'accesso allo strumento di cui all'art. 67 C.C.I.I., e come avremo modo di esporre più dettagliatamente in appresso, la sig.ra Paladin rientra nella definizione di cui all'art. 2, lett. E) C.C.I.I. (ovvero come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*), siccome interpretata in forza dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, nel solco della celebre pronuncia della Corte di Giustizia Europea 19/11/2015 in causa C-74/15 e 14/09/2026 in causa C-534/15, che oramai pressoché pacificamente ammette e riconosce la qualità di consumatore ai terzi che abbiano prestato fidejussioni e che non abbiano mai avuto nella società garantita alcun ruolo gestorio (*ex multis*: Tribunale di Rovigo 2015; Tribunale di Livorno 08/01/2021 e 29/03/2021 che ancora nel solco della previgente L. 3/2012 aveva espressamente previsto come sia irrilevante il connotato dell'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto alla qualifica soggettiva rivestita dallo stesso ed *"è di certo concesso a quest'ultimo la facoltà di valutare a quale delle procedure di sovraindebitamento accedere, non essendo esclusa a priori la possibilità di proporre un piano del consumatore. Il garante consumatore potrà pertanto ricorrere al piano anche ove egli abbia assunto delle obbligazioni di garanzia in favore di un favore principale- imprenditore o professionista poiché tale circostanza non muta la*

---

<sup>8</sup> Dichiarazione di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione

<sup>9</sup> Visura inesistenza protesti

<sup>10</sup> Certificati carichi pendenti Procura della Repubblica di Treviso

*sua qualifica soggettiva che resta quella personalmente rivestita a prescindere dalla garanzia prestata [...] Nel merito l'istante persona fisica altro da sé rispetto alla società terza garantita deve ontologicamente essere sistematicamente inquadrato come soggetto estraneo rispetto all'attività professionale ed imprenditoriale propria della società per la quale sono state prestate le garanzie de quibus"; cfr. conformi: Tribunale di Napoli 11/07/2022; Tribunale di Sulmona 09/01/2019; Tribunale di Palermo 03/08/2018; Tribunale di Rovigo 13/12/2016). La stessa Suprema Corte di Cassazione statuisce da tempo che la persona fisica che concede fidejussioni a garanzia di debiti d'impresa non può autonomamente essere esclusa dallo status di consumatore, non rilevando l'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fidejussore (Cass. Civ., sez. VI, 16/01/2020 n. 742). Si veda quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia con decisione del 20/10/2022 con la quale sono stati ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore due coniugi ancorché vi fossero debiti d'impresa (impresa già cessata da oltre un anno).*

Nella fattispecie, la sig.ra Paladin fin dal conseguimento della maturità ha sempre svolto l'attività di insegnante e non ha avuto alcun potere, nemmeno di fatto, in "██████████ s.r.l.", come appare comprovato dalla consultazione della visura storica CCIAA del 24/10/2022 della società "██████████ s.r.l."<sup>11</sup>. Ne consegue la piena sussistenza del requisito di cui all'art. all'art. 2, lett. e). C.C.I.I. – tanto più se, come riportato dalla più illustre dottrina, per superare la formulazione del nuovo Codice della Crisi che ha sbarrato l'accesso al concordato minore (vecchio accordo) agli imprenditori cessati e soci di società cessate da oltre un anno, penalizzandoli nella misura in cui agli stessi, allo stato, sarebbe consentita solo la domanda di liquidazione controllata, consta sia in corso nelle sedi competenti la discussione di una modifica normativa correttiva che consenta anche all'imprenditore cessato ed al socio di società cessata da oltre un anno di instare per l'omologazione di una procedura di ristrutturazione del debito del consumatore.

---

<sup>11</sup> Visura storica ██████████ s.r.l.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

## **2. Storico**

### **Stato di famiglia, residenza e attività lavorativa**

La ricorrente risiede presso l'abitazione familiare di Susegana, loc. Ponte della Priula (TV), Via Mandre, 4<sup>12</sup>, insieme al coniuge, sig. ██████████, C.F. ██████████ e al terzogenito ██████████, C.F. ██████████, nato a Conegliano (TV), il ██████████, che frequenta l'università a Milano. Gli altri due figli della ricorrente, ██████████ C.F. ██████████, nato a Conegliano (TV), il ██████████ e ██████████, C.F. ██████████, nata a Conegliano (TV), il ██████████, entrambi già laureati ed inseriti nel mercato del lavoro, sono indipendenti ed oramai economicamente autosufficienti e risiedono altrove.

L'immobile ove la famiglia abita da decenni, e che consiste in un appartamento al primo piano di un più ampio stabile, è di proprietà del suocero della sig.ra Paladin, che a suo tempo lo mise a disposizione del figlio affinché, a titolo di comodato gratuito, lo occupasse con la moglie ed i figli.

Quanto all'attività lavorativa, come già esposto in premessa, la ricorrente è dedita all'insegnamento e, più esattamente, è docente con contratto a tempo indeterminato presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di ██████████; fin dal conseguimento del diploma magistrale questa è stata l'unica attività lavorativa che la sig.ra Paladin ha svolto.

Il marito della ricorrente, sig. ██████████, è amministratore unico della società "██████████ s.r.l.s.", C.F. e P.IVA ██████████, sedente in ██████████ (TV), ██████████, costituita in data 07/06/2017 ed operante nel settore delle onoranze funebri, come risulta dalla visura CCIAA del 19/10/2022<sup>13</sup>. Purtroppo, l'apporto economico-finanziario che il coniuge riesce a conferire in famiglia attraverso i proventi dell'attività imprenditoriale suddetta sono ancora inesistenti, in quanto dopo la sua uscita dalla

<sup>12</sup> Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e stato famiglia del 10/08/2021

<sup>13</sup> Visura CCIAA ██████████ s.r.l.s.

società "██████████ s.r.l.", fallita e causa dell'indebitamento familiare, il sig. ██████████ non ha percepito alcun reddito, come da medesimo dichiarato in data 24/10/2021 e in data 16/01/2023<sup>14</sup>, atteso che la società "██████████" è ancora in fase di avviamento, come risulta documentalmente dai bilanci di esercizio 2017 - 2021<sup>15</sup> (cfr. nella dichiarazione del sig. ██████████ del 24/10/2021 è dato atto dell'assenza di reddito).

In tale scenario a sostenere esclusivamente la famiglia e a provvedere alle esigenze del terzogenito ██████████, che risiede ancora con i genitori in quanto studente universitario, vi è il mero stipendio di insegnante della ricorrente. Daremo conto anche nei successivi paragrafi del fatto che con detto stipendio, peraltro già pignorato per la quota di 1/8 e gravato da un'ulteriore trattenuta, la sig.ra Paladin non riesce a coprire tutte le esigenze, ancorché minimali, della famiglia e, di conseguenza, proprio per sostenere i genitori, da anni il figlio primogenito ██████████ elargisce aiuti concreti e provvede al pagamento diretto di talune voci di debito. Senza temere che ciò possa sembrare un'esagerazione si può affermare che solo grazie agli aiuti economici del figlio la famiglia della ricorrente è riuscita a sopravvivere e ██████████ ad accedere all'Università così come avvenuto per la sorella ██████████, già laureata.

#### **Origine e causa dei debiti**

Come dichiarato dalla ricorrente con relazione dd. 11/01/2023<sup>16</sup>, i debiti della sig.ra Paladin traggono origine dal lontano 2008, anno in cui la crisi economica globale riverberò i propri effetti anche sul settore dei trasporti e della logistica e coinvolse il nord-est Italia, area in cui operava la società "██████████ s.r.l.", di cui il marito era socio e presidente del CdA.

Come già precisato, la sig.ra Paladin non ha assunto alcun ruolo gestorio o amministrativo, nemmeno di fatto, nell'azienda essendosi limitata a garantire come fidejussore le obbligazioni rimaste inadempite.

<sup>14</sup> Dichiarazione ██████████ 24/10/2021 e 16/01/2023

<sup>15</sup> Bilanci ██████████ s.r.l.s. 2017-2021

<sup>16</sup> Relazione cause indebitamento

Non avendo la ricorrente mai gestito l'azienda ed essendo sempre stata un'insegnante non sono note nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto la "██████ s.r.l." alla propria decozione e, quindi, ad avere problemi di liquidità con la necessità di ricorrere conseguentemente al sistema bancario per reperire capitale – ancorché, sulla base delle spiegazioni rese dal marito, apparisse alla sig.ra Paladin, all'epoca dei fatti, come una circostanza ordinaria e comune l'essere chiamata "ad apporre delle firme in banca" per garantire operatività alla società di famiglia. Tali firme, oramai risalenti nel tempo, venivano concesse dalla ricorrente all'oscuro dei fatti e dell'andamento reale della società e, quindi, assolutamente in fiducia in quanto richieste dal marito, nella piena convinzione che si trattasse per l'appunto di una situazione normale (questo soprattutto per le prime garanzie concesse). Nessuna censura si ritiene possa essere mossa alla sig.ra Paladin in punto di meritevolezza.

E' la storia, purtroppo, a mostrarci ciò che è intervenuto successivamente con il crollo dell'economia italiana e in larga scala mondiale con pregiudizio anche di società floride; sempre stando a quanto appreso dal marito, tale crisi ha penalizzato soprattutto realtà che, come la "██████ s.r.l.", operavano in campo internazionale, portando alla perdita di commesse e clienti con incidenza sul fatturato per contingenze, quindi, non riconducibili alla metodologia di gestione aziendale. L'azienda, infatti, si occupava di trasporto merci internazionale su strada ed è stata investita appieno dalla crisi in essere con necessità di ricorrere massivamente al sistema bancario che richiedeva sempre maggiori garanzie personali dai soci e dai familiari di questi (le garanzie furono chiaramente pretese in misura maggiore rispetto alle reali capacità patrimoniali della ricorrente); riteniamo eclatante il caso di specie nel quale ad una persona priva di patrimonio immobiliare e con un semplice reddito di insegnante statale le banche abbiano preteso la concessione di garanzie in un ammontare davvero impossibile da restituire: una prima garanzia di tipo *omnibus* fino alla concorrenza dell'importo di euro 650.000,00 è stata chiesta e concessa dalla ricorrente in data 05/02/2008 in favore della Banca Popolare di Verona ed una seconda, due anni dopo, in data 03/11/2010, sempre di tipo *omnibus* limitata fino alla

concorrenza di euro 1.385.000 (!), in favore di Cassa Unicredit s.p.a. con richiamo espresso, lasciandola invariata, una precedente fidejussione specifica per euro 150.000,00 di data 14/10/2009<sup>17</sup>.

Ed, infatti, come s'è sopra detto, le prime firme erano state apposte in una situazione vissuta dalla ricorrente come di normalità e prassi, mentre, ad onor del vero, di fronte alle ultime richieste di concessione di ulteriori garanzie da parte del marito, la sig.ra Paladin iniziava ad essere reticente, ma, alle fine, animata dall'unico intento di supportare il sig. ████████ in un momento che questi definiva di crescente disagio, la ricorrente acconsentì a recarsi in banca nell'aspettativa che l'azienda riuscisse a superare le problematiche che il coniuge riferiva essere comuni a molte imprese italiane. Fu così che, in particolare, la sig.ra Paladin si decise a firmare la seconda fidejussione (*id est* quella di Unicredit s.p.a.), anche sulla base del fatto che il marito riportava le forti pressioni e le reiterate richieste che pervenivano dalla filiale di Conegliano, che, diversamente, non avrebbe concesso il necessario finanziamento di cui l'azienda aveva bisogno.

Purtroppo, gli eventi hanno dimostrato alla sig.ra Paladin che, nonostante le succitate sottoscrizioni e la liquidità ottenuta, l'inesorabile declino del settore degli autotrasporti e dell'economia del Paese (la Grande Recessione 2007-2013) gravò anche sulla redditività dell'azienda, portando al suo progressivo crollo. Il marito, in contrasto con la restante compagine, alla fine del 2011 uscì dal consiglio (dal primo gennaio 2012 non ebbe più alcun ruolo all'interno della stessa) e di lì a poco la società fu dichiarata fallita (ottobre 2013). La procedura si è già chiusa con ripartizione dell'attivo ed è, quindi, stata cancellata dal R.I. il 20/11/2019.

Da tale momento la situazione di crisi già in atto si scatenò in tutta la sua gravità, riverberandosi pienamente in famiglia, in quanto la ricorrente si ritrovò il marito a casa senza più un lavoro e senza aspettative di reinserimento a causa dell'età anagrafica e con esperienza solo nel settore dei trasporti - settore che continuava a dimostrarsi

---

<sup>17</sup> Fideiussioni in favore di Unicredit s.p.a.

fortemente compromesso dalla crisi. Nonostante i reiterati tentativi di ricerca d'impiego, con tutti e tre i figli da mantenere (il terzogenito ██████ all'epoca dei fatti frequentava la scuola media e ██████ era in procinto di andare all'Università, mentre il maggiore ██████ stava per concludere il proprio percorso universitario, cui sarebbe seguito un periodo di dura ed intensa "gavetta" a Milano, città onerosa quanto ad alloggi e costi di vita), nel 2015, dopo tre anni di vera agonia, il sig. ██████ venne assunto grazie all'intercessione d'un amico presso la Caritas di Vittorio Veneto come operatore a sostegno degli immigrati ospiti nelle strutture diocesane, ma l'esperienza, tuttavia, ebbe a concludersi già l'anno successivo, ovvero il 31/12/2016, a causa della chiusura di molte case di ospitalità.

Ripiombato nell'incubo della disoccupazione e rimessosi alla disperata ricerca di un impiego senza, tuttavia, riuscirci, il sig. ██████ disperato, decise di coltivare quella che poteva essere un'opportunità e il 07/06/2019 costituì con altri soci una nuova società, la "████████ s.r.l.s.", P.IVA ██████, avente sede in ██████ (TV), ██████, operante nelle onoranze funebri. Purtroppo, ancora oggi, allo stato attuale, la società non è profittevole in quanto non si è ancora affermata sul nostro territorio, già ricco di aziende radicate da generazioni, come dimostrato dai bilanci *supra* citati.

Il *menage* è, pertanto, da anni totalmente a carico della sig.ra Paladin, la quale con il solo stipendio di insegnante sostiene tutta la famiglia, non riuscendo, tuttavia, a coprirne le intere esigenze, ancorché basilari.

A fronte d'un tanto, iniziava all'incirca dal 2011 per la sig.ra Paladin un periodo estremamente complicato e destabilizzante anche sotto il profilo psicologico, posto che al tempo del fallimento della società partecipata dal marito, come detto, tutti e tre i figli della coppia erano ancora non autosufficienti in quanto studenti. La gravosa pressione sulle modeste finanze della ricorrente, unita all'inevitabile forte stress generatosi per la preoccupazione sul futuro dei figli e della famiglia, hanno comportato gravi ricadute sul piano della salute fisica e psicologica, costringendo la stessa a ricorrere agli specialisti (furono prescritte cure anche di tipo farmacologico, stante la diagnosi operata dallo

██████ dott.ssa ██████ ██████, del 02/09/2014, di un ██████ ██████ ██████  
██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ che comportò addirittura un periodo  
di astensione dal lavoro, vista la gravità delle condizioni di salute descritte in occasione  
della successiva visita specialista ██████ del 23/09/2014 (che dava atto di ██████  
██<sup>18</sup>).

Il dramma che stava vivendo l'intera famiglia fu di entità tale da rendere necessario  
l'intervento diretto dei genitori della sig. Paladin, che tentarono, pur da pensionati, di  
aiutare la figlia per l'acquisto del vitto e di quanto poteva servire per consentire ai nipoti,  
tutti e tre studenti con ottimi profitti scolastici, di non interrompere il percorso di studi.  
E' quantomai doveroso spendere due parole sul punto, atteso che, di fronte a tale  
difficoltosa situazione, i figli della coppia, anch'essi direttamente colpiti dalle avversità  
suddette (soprattutto l'ultimogenito che, vivendo in casa da adolescente con i genitori,  
ha toccato letteralmente con mano tutti i tristi eventi), sono riusciti, dapprima, a non  
gravare sulla situazione (grazie a borse di studio i due figli maggiori si sono laureati e  
hanno avviato le relative professioni e ██████, conseguita la laurea triennale, sta  
ultimando il percorso della specialistica), ma addirittura hanno aiutato i genitori. Infatti,  
██████, una volta iniziato a percepire uno stipendio sufficiente a coprire le spese di vitto  
ed alloggio a Milano, ha contribuito economicamente al meglio delle proprie possibilità a  
sostentare la propria famiglia d'origine, corrispondendo somme mensili per le esigenze  
di vita e per il fratello ██████ affinché gli fosse garantita l'università senza essere  
penalizzato dal fatto di essere l'ultimogenito e, dunque, il figlio che, vivendo ancora  
piccolo la crisi economica familiare, fosse ostacolato negli studi. Detti aiuti, di cui v'è  
ampia traccia negli estratti dei conti correnti dei ricorrenti, continuano tutt'ora  
mensilmente anche se ██████ ha un proprio percorso di vita da attuare e un matrimonio  
in programma (il senso di responsabilità di ██████, siccome trasmesso dai genitori, è  
prevalso sulle scelte professionali, avendo addirittura rinunciato ad opportunità di lavoro  
importanti per stare vicino ai genitori, i quali, come detto, sono stati gravemente provati

---

<sup>18</sup> Documentazione medico ██████ ULSS 7 del 02/09/2014 e del 23/09/2014



l'impossibilità di adoperare il reddito stipendiale per motivi estranei alle spese di primissima necessità, fu fortunatamente contenuto su ordine del Giudice dell'esecuzione nella misura di 1/8 (l'importo assegnato in data 04/06/2018 è di euro 230.016,70, oltre spese legali – RG 1679/2018, Trib. Treviso)<sup>20</sup>. L'esecuzione era stata avviata in forza del decreto ingiuntivo ottenuto da Unicredit in data 14/12/2012 (n. 1393/12, RG 2187/2012, Trib. di Treviso, Sez. Dist. Conegliano) con escussione delle fidejussioni rilasciate dalla ricorrente in data 14/10/2009 e 03/11/2010 per euro 227.473,70, oltre spese legali, in solido con gli altri confidejussori<sup>21</sup>. Ad oggi la ricorrente, per quanto noto unico debitore escusso, ha corrisposto alla cessionaria la somma di circa euro 13.488,72 (al mese di dicembre 2022).

Fra i debiti va menzionata l'esposizione nei confronti di Compass Mediobanca del 19/04/2021, alla quale la ricorrente si rivolse per ottenere il modestissimo importo di euro 3.235,00 per affrontare delle non più procrastinabili cure odontoiatriche<sup>22</sup>. Il prelievo delle somme avviene mediante cessione di quote di stipendio per euro 67,39 e si estinguerà in data 15/05/2025. Trattasi dell'unico prestito al consumo richiesto ed ottenuto dalla sig.ra Paladin e motivato da reali e concrete esigenze di salute non procrastinabili.

Onde completare l'elencazione delle iniziative giudiziali subite si dà conto del fatto che in data 05/03/2013 anche la Banca Popolare Società Cooperativa, con sede a Verona, otteneva nei confronti della ricorrente un decreto ingiuntivo per euro 60.631,26, oltre spese legali, escutendo, infatti, la garanzia del 05/02/2008 con gli altri confidejussori<sup>23</sup>. Il debito è stato poi ceduto a Marte SPV s.r.l.<sup>24</sup>.

Riassumendo, richiamando la relazione sulle cause della crisi a firma della ricorrente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta evidente come l'indebitamento sia sorto esclusivamente per ragioni legate alla crisi imprenditoriale di "██████ s.r.l.", società

---

<sup>20</sup> Ordinanza assegnazione

<sup>21</sup> Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo di Unicredit

<sup>22</sup> Documentazione prestito Compass

<sup>23</sup> Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo di Banca Popolare Società Cooperativa

<sup>24</sup> Comunicazione di cessione del credito

estranea alla ricorrente e partecipata dal marito, la cui insolvenza ebbe tragici effetti sul bilancio familiare. Nessuna diretta azione volontaria, nemmeno colposa, fu posta in essere dalla sig.ra Paladin per originare detto debito così come nessun aggravamento del passivo è stato determinato dalla stessa. L'unica richiesta di prestito venne fatta in tempi più recenti per ottenere una modestissima liquidità per accedere, come detto, alle cure odontoiatriche. Un tanto è assolutamente degno di nota sotto il profilo della meritevolezza, poiché comprova la buona fede e l'assenza di dolo e di colpa in capo alla ricorrente.

### **3.1 Il passivo patrimoniale**

Si dimette tutta la documentazione in possesso alla ricorrente ed attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti – richiamando, ai fini della ricostruzione del complessivo ammontare, l'esposizione offerta dal Gestore della Crisi sulla base dell'allegato modello B "passività" dell'istanza di nomina del Gestore della Crisi e del riepilogo redatto dalla ricorrente su foglio separato completo dell'anagrafica e della causale di debito<sup>25</sup>. Per comodità, tuttavia, si riporta un mero riepilogo:

elenco creditori ex art. 67 co. 2 lett. a) C.C.I.I.:

- **Compass Banca s.p.a.:** per euro 1.684,75 a seguito del prestito finalizzato per cure odontoiatriche del 19/04/2021 (importo residuo calcolato al 30/04/2023);
- **Do Value per Fino 1 Securitisation s.r.l.**, già Unicredit s.p.a., in forza delle garanzie fidejussorie prestate in favore di "Quick s.r.l." per residuo euro 460.596,33 (siccome quantificato in sede di ultima circolarizzazione operata dal Gestore della Crisi e detratte le mensilità frattanto corrisposte);
- **Marathon SPV per Marte SPV s.r.l.**, già Banco Popolare di Verona, per euro 23.376,67 in ragione della garanzia fidejussoria prestata della ricorrente in favore di "Quick s.r.l." (importo residuo ricostruito dal Gestore della Crisi).

Il totale stimato, siccome accertato dal Gestore della Crisi, è di **euro 485.792,53**.

---

<sup>25</sup> Riepilogo "elenco creditori"

In sostanza, i creditori sono solo due istituti di credito / cessionarie per garanzie concesse ed una finanziaria per un piccolo prestito.

Degno di nota il fatto che non vi sono debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in capo alla ricorrente, così come comunicato dalla stessa Agenzia Entrate Riscossione il 29/07/2021<sup>26</sup> ed attestato dal certificato dei carichi pendenti presso l'Anagrafe tributaria del 18/08/2021<sup>27</sup>. Allo stesso Gestore della Crisi non risultano debiti verso l'Erario.

Inoltre, la ricorrente non risulta segnalata, come già detto, nel registro protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori come emerge dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Le risultanze della CR della Banca d'Italia del 05/08/2021<sup>28</sup> ha evidenziato unicamente la presenza delle garanzie personali di prima istanza prestate in favore di "██████████ s.r.l." nei confronti di Fino 1 Securitisation s.r.l. per la *omnibus* di euro 1.385.000,00 (importo indicato come garantito euro 314.447,00 al giugno 2021) e per la fidejussione di euro 150.000,00 (importo indicato come garantito euro 150.000,00 al giugno 2021).

Dall'estratto informazioni creditizie del CRIF del 17/08/2021<sup>29</sup> risulta il prestito finalizzato per le cure odontoiatriche Compass, in regolare pagamento, e il fido di conto accordato il 22/12/1998 da BCC delle Prealpi per euro 2.600,00, ad oggi estinto, nonché il prestito concesso da Banca della Marca con data di inizio al 04/01/2017 con importo residuo di euro 6.948,00, anche quest'ultimo estinto. Sia BCC Prealpi sia Banca della Marca non hanno, infatti, confermato alcuna esposizione della ricorrente al Gestore della Crisi in sede di circolarizzazione.

Si allega, altresì, ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. c) C.C.I.I. la dichiarazione del 09/01/2023 in merito all'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla ricorrente negli ultimi cinque anni<sup>30</sup> né, più in genere, atti dispositivi del 09/01/2023<sup>31</sup>, ad eccezione

---

<sup>26</sup> Comunicazione ADERISC negativa

<sup>27</sup> Certificato carichi pendenti ADE

<sup>28</sup> CR della Banca d'Italia Paladin

<sup>29</sup> Crif del 17/08/2021

<sup>30</sup> Dichiarazione atti straordinaria amministrazione

<sup>31</sup> Dichiarazione atti dispositivi

della vendita dell'autovettura del padre, modello Fiat, di cui viene messo in procedura il realizzo pro quota e dell'accettazione dell'eredità.

### **3.2 L'attivo patrimoniale**

Ai fini di cui all'art. 67 co. 2 lett. b) C.C.I.I. si dà atto dell'attivo della ricorrente, costituito unicamente dall'entrata data dallo stipendio percepito come insegnante.

#### **BENI IMMOBILI**

La sig.ra Paladin, come da ricerca catastale per persona fisica del 28/08/2021<sup>32</sup>, non era proprietaria di alcun immobile, tanto che l'abitazione ove risiede la famiglia è di proprietà del suocero che l'ha concessa al figlio (marito della ricorrente) a titolo di comodato gratuito.

Tuttavia, essendo deceduto il padre della sig.ra Paladin, quest'ultima è ora divenuta intestataria pro quota dei cespiti immobiliari lasciati in eredità da quest'ultimo alla moglie ed alle tre figlie e di cui si darà meglio conto in appresso nella sezione "Quote ereditarie".

#### **BENI MOBILI REGISTRATI**

/

La sig.ra Paladin non è intestataria di alcun mezzo. Precedentemente, come risulta da visura PRA del 24/08/2021, era proprietaria della vecchia autovettura modello Fiat 127 A3, tg.TV697632, immatricolata in data 02/01/1973<sup>33</sup>, di cui è stata denunciata la perdita del possesso. Gli spostamenti sono garantiti grazie ad un'utilitaria della madre della ricorrente, messa a disposizione per le esigenze familiari, data la situazione quivi descritta. La ricorrente, tuttavia, ne sopporta i costi (benzina, cambio gomme, ecc.).

#### **BENI MOBILI**

La ricorrente non possiede beni mobili che siano utilmente liquidabili onde poter ricavare del profitto per la massa creditoria, come da dichiarazione del 09/01/2023 sui beni di pregio<sup>34</sup>. Lo stesso dicasi per gli arredi di cui alla residenza familiare, che, espunti i beni impignorabili *ex lege*, costituiscono un mobilio ordinario, il cui valore di stima può dirsi

---

<sup>32</sup> Ispezioni catastali

<sup>33</sup> Visura PRA Paladin

<sup>34</sup> Dichiarazione assenza beni di pregio

pressoché ininfluyente ai fini di concreto soddisfo per il ceto concorsuale (tenuto conto altresì dei costi che le procedure competitive messe in atto per la liquidazione degli stessi comporterebbero, annullando, di fatto, l'eventuale realizzo).

Nessun bene può, quindi, essere destinato all'utilità della presente procedura.

#### CONTI CORRENTI

La sig.ra Paladin ha in essere:

\* un conto corrente acceso presso [REDACTED] n. [REDACTED], di cui si producono gli estratti dal 30/06/2018 al 04/04/2023, il cui saldo a tale data era di 23,74<sup>35</sup>;

\* una Postepay prepagata che, tuttavia, non viene movimentata da anni e di cui offre l'estratto conto dal 27/10/2019 alla data del 21/02/2023 il cui saldo è di euro 1,56<sup>36</sup>.

Data la esigua giacenza, considerato che ad alimentare il conto corrente vi è il mero stipendio della sig.ra Paladin, al di là delle elargizioni del figlio [REDACTED], e che le spese superano l'ammontare dello stesso stipendio l'eventuale giacenza attiva che dovesse presentarsi alla data del deposito della domanda e della successiva omologa, il cui importo sarà all'evidenza modestissimo, andrà destinata alla copertura delle esigenze di vita.

Onde completare la disamina, si dà atto che, in precedenza, la ricorrente è stata cointestataria con il marito dei seguenti rapporti bancari:

\* un conto corrente aperto presso [REDACTED] i, il n. [REDACTED], poi estinto in data 24/02/2021, dopo aver ripianato il fido, e di cui si allegano gli estratti conto dal 01/01/2018 fino alla data di chiusura<sup>37</sup>;

\* un conto acceso presso [REDACTED] n. [REDACTED] di cui si producono gli estratti conto dal 01/01/2018 al 19/08/2021, chiuso per estinzione grazie all'estinzione del finanziamento concesso dalla banca da parte del figlio [REDACTED]<sup>38</sup>.

#### REDDITI

<sup>35</sup> Estratti conto [REDACTED] i

<sup>36</sup> Movimenti PostePay

<sup>37</sup> Estratti conto [REDACTED] dal 01/01/2017 fino all'estinzione del 24/02/2021

<sup>38</sup> Estratti conto [REDACTED] dal 01/01/2017 fino all'estinzione del 19/08/2021

Come detto, la sig.ra Paladin è docente di scuola primaria e, quindi, dipendente del Ministero dell'Istruzione da cui percepisce un reddito lordo annuo di euro 31.228,27, come risulta dalla CU 2022 che si produce unitamente alla CU 2021 ai modelli 730 relativi all'anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022<sup>39</sup>. Si producono altresì buste paga da maggio 2021 al mese di marzo 2023<sup>40</sup>.

Detto reddito è gravato dalla trattenuta mensile di Compass e da quella in forza del pignoramento di Fino 1.

Posto, come più volte detto, che la famiglia Paladin- [REDACTED] di fatto è monoreddito, stante l'assenza di introiti dall'attività del marito e dalla necessità di aiuti costanti da parte dei figli maggiori (soprattutto di [REDACTED]), come risulta ampiamente dagli estratti conto, non sarà possibile destinare ai creditori alcun sopravanzo, atteso che non vi sono somme residuanti le entrate, una volta pagate le spese. Anzi, il mero stipendio della ricorrente da solo non consente di coprire l'intero fabbisogno, essendo imprescindibile, appunto, l'aiuto di [REDACTED].

#### QUOTE EREDITARIE

Nelle more della predisposizione della domanda per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nella prima fase ricognitiva, la ricorrente perdeva in data 03/04/2022 il padre, il sig. [REDACTED] [REDACTED], deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie note<sup>41</sup>. Chiamate all'eredità sono, quindi, la moglie (sig.ra [REDACTED]) e le tre figlie (la ricorrente e le sorelle [REDACTED]).

L'asse ereditario risulta composto dalle quote del diritto di proprietà della casa coniugale e di due piccoli appartamenti adiacenti alla stessa, nonché della giacenza attiva del conto corrente e dei titoli detenuti presso [REDACTED] oltre al valore della partecipazione presso quest'ultima. La quota spettante alla sig.ra Paladin, siccome ricostruita nella dichiarazione di successione<sup>42</sup>, è, pertanto, la seguente – calcolata alla data odierna (salvo

---

<sup>39</sup> CU 2021 e CU 2022 e 730 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022

<sup>40</sup> Buste paga

<sup>41</sup> Certificato di morte

<sup>42</sup> Dichiarazione di successione



quale, all'esito dell'accesso agli atti presso il Comune di ██████ tenuto conto del diritto di abitazione del coniuge, ha stimato la quota ereditaria della sig.ra Paladin in complessivi euro 19.000,00 con perizia del 05/09/2022, asseverata in data 19/09/2022, e successiva revisione del 12/01/2023 (a causa di un'errata individuazione della quota ereditaria)<sup>47</sup>. Interpellato sul punto, nessuna coerede, né la madre né le sorelle, hanno inteso manifestare il proprio interesse ad acquisire la quota della ricorrente al valore di perizia di euro 19.000,00 (o ad un diverso importo), come risulta dalla dichiarazione resa dalle stesse in data 16/01/2023<sup>48</sup>.

Ciò significa che l'unica sorte della quota indivisa di 2/18 sarebbe un'eventuale vendita forzata in una procedura competitiva preceduta da un giudizio divisionale (si tenga conto che la madre è già intestataria per 1/2 dell'appartamento principale e gode del diritto di abitazione, come coniuge superstite, sull'intero appartamento) i cui costi per spese legali e peritali sarebbero molto elevati e sarebbero almeno pari all'offerta minima per l'asta di euro 19.000,00.

La cessione della quota indivisa non è, quindi, economica né fruttuosa per i creditori. Ecco, quindi, che sempre nell'ottica di aiutare la madre ad uscire da tale difficile situazione che si protrae da anni e così apportare denaro ai creditori della stessa, il figlio della ricorrente, ██████, ha manifestato la disponibilità, condizionatamente all'omologa, di conferire alla procedura la somma di euro 14.000,00 come controvalore della quota di 1/3 di 2/3 della metà della madre<sup>49</sup>. Non è interesse di ██████ divenire intestatario formale della quota stessa, stanti i costi che questi dovrebbe affrontare per l'atto notarile e stante il fatto che la quota di 2/18 non è appetibile per nessuno, nemmeno per il figlio della ricorrente, e, pertanto, la sig.ra Paladin propone all'On.le Tribunale di restare intestataria della stessa e di considerare l'apporto finanziario del figlio come controvalore. Nel caso in cui sia diversamente preferito dall'On.le Tribunale procedersi con la cessione formale della titolarità della quota e quindi si debba dar corso

---

<sup>47</sup> Perizia asseverata e rettifica quota

<sup>48</sup> Dichiarazione negativa di acquisizione della quota delle coeredi

<sup>49</sup> Proposta irrevocabile di finanziare il controvalore della quota della madre

al passaggio di proprietà in favore di [REDACTED], tenuto conto che l'importo che questi può offrire per la procedura di sovraindebitamento della madre è sempre di euro 14.000,00 (spese per atto notarile e registro e tassazione compresi), la somma concretamente destinabile ai creditori diverrebbe esigua considerati i costi stimati dal Notaio al quale si è rivolta la sig.ra [REDACTED] per la dichiarazione di successione e le imposte da sostenere per l'intestazione formale della quota<sup>50</sup>.

L'importo di euro 14.000,00, offerto da [REDACTED], è stato ritenuto più che adeguato dallo stesso perito al quale è stata sottoposta la proposta irrevocabile e che ancora in data 16/01/2023 ha dichiarato il fatto che, senza un interesse all'acquisto di un coerede dell'intera quota, la stessa non ha di fatto alcun valore e, quindi, l'importo netto e privo di costi pari a metà della stima originaria sia da considerarsi congruo<sup>51</sup>.

**E' quindi intendimento della sig.ra Paladin conferire in procedura la somma di euro 14.000,00, proveniente dal figlio, come controvalore della quota di 2/18 degli immobili di provenienza successoria. Tale somma sarà messa a disposizione della procedura immediatamente all'intervenuta omologa ovvero entro due mesi dalla stessa.**

Posto che i due mini appartamenti di cui sopra sono locati a terzi e che gli affitti mensili di euro 400,00 cadauno apporterebbero alla ricorrente, secondo il valore della quota, un reddito di euro 44,44 mensili ciascuno, ovvero euro 88,89 per entrambi gli appartamenti, e che, dunque, in tre anni, se si fa un raffronto con la durata della liquidazione controllata, si assommerebbe ad euro 3.200,00, è intendimento del figlio [REDACTED] apportare ai creditori anche tale importo affinché non vi sia alcun pregiudizio al ceto creditorio, come da dichiarazione del 16/01/2023<sup>52</sup>. Fino ad oggi, si badi bene, alcuna cifra è stata percepita dalla ricorrente, essendo gli affitti intestati alla madre ed al padre, deceduto da poco. Lo sforzo della ricorrente, per il tramite del figlio, appare davvero meritevole, posto che l'importo di euro 3.200,00 è stato considerato senza conteggiare i costi che gravano

---

<sup>50</sup> Quantificazione del Notaio dd. 08/02/2023

<sup>51</sup> Dichiarazione geom. M. Ongarato

<sup>52</sup> Dichiarazione di [REDACTED] di messa a disposizione del controvalore della quota affitti

sul reddito da affitti. **Anche tale somma sarà messa a disposizione della procedura immediatamente all'intervenuta omologa ovvero entro due mesi dalla stessa.**

-1/3 di 2/3 dell'automezzo Fiat Panda tg. EX526GP, immatricolata nel 2014, e acquistata usata dal padre della ricorrente nel 2016<sup>53</sup>, già venduta per un realizzo di euro 4.000,00, stante la stima della F.Ili Barisan Auto del 03/03/2023<sup>54</sup>. La relativa quota parte del prezzo di vendita spettante alla ricorrente di euro **888,88** sarà messa a disposizione della procedura.

#### ULTERIORE FINANZA ESTERNA

In aggiunta alla somma di euro 14.000,00 e di euro 3.200,00 sopra indicate quale controvalore della quota di 2/18 e del reddito degli affitti, il figlio ██████ è disposto a fare un ulteriore ed estremo sforzo per ottenere da parte della madre l'omologazione e quindi l'esdebitazione. Onde dimostrare la buona fede, la meritevolezza e la disponibilità della ricorrente, aiutata dal figlio, per il tramite di quest'ultimo viene messa a disposizione dei creditori, condizionatamente all'omologa, la somma di euro **5.800,00**, come da dichiarazione del 16/01/2023<sup>55</sup> - somma che ricomprende anche l'eventuale eccedenza di reddito rispetto alle spese, laddove esistente pur considerati gli incrementi e l'elevata inflazione che in tempi molti rapidi sta erodendo ogni eventuale eccedenza. **Anche tale somma sarà messa a disposizione della procedura immediatamente all'intervenuta omologa ovvero entro due mesi dalla stessa.**

\*

Vediamo, quindi, quali sono le spese per il sostentamento familiare.

#### 4. Spese per sostentamento

L'importo delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare della ricorrente è prudenzialmente quantificabile in circa euro 2.025,50 mensili. L'importo, siccome meglio descritto dalle voci di cui all'elenco in appresso indicato, e già consegnato

---

<sup>53</sup> Libretto di circolazione

<sup>54</sup> Stima F.Ili Barisan Auto

<sup>55</sup> Dichiarazione di ██████ di messa a disposizione della residua somma di euro 5.800,00

al Gestore<sup>56</sup>, è stato stilato tenendo conto solo minimamente dell'incremento del costo della vita a causa dei rincari energetici in corso per luce e gas.

La stima sotto operata è, quindi, prudentiale e indicativa quanto alle due prime voci della tabella, gioco-forza in aumento a causa dell'attuale conflitto bellico russo-ucraino:

Voce	Importo annuo	Importo mensile
Gas		200,00
Elettricità		160,00
Internet		40,00
Acqua		10,00
Rifiuti		20,00
Telefoni per tre persone		41,50
Sistema d'allarme		49,00
Generi alimentari		720,00
Gestione auto in comodato		150,00
Cura della persona per i 3 familiari		150,00
Farmacia		50,00
Contributo ██████████ (spese universitarie)		250,00
Manutenzione casa		30,00
Abbigliamento nucleo familiare		70,00
Cancelleria ██████████		15,00
Imprevisti		70,00
<b>Totale</b>		<b>2.025,50</b>

Com'è evidente dalla disamina della superiore tabella, l'elenco stilato risulta compatibile con un tenore di vita assolutamente essenziale, in linea con il parametro offerto dagli

<sup>56</sup> Elenco spese familiari di sostentamento

indici ISTAT, e, pertanto, si confida andrà riconosciuto dall'On.le Tribunale quale importo necessario al fine di consentire al nucleo familiare una vita dignitosa e di non rischiare di contrarre ulteriore debito, una volta aperta la procedura, a causa dell'impossibilità di far fronte alle spese di sostentamento.

L'importo ottenuto dall'analisi delle spese familiari supera le entrate, come sempre detto, queste ultime costituite dal mero stipendio della ricorrente di euro 2.021,67 (del quale, però, la stessa percepisce solamente la minor somma di euro 1.775,77, considerato il pignoramento di 1/8 e la cessione in favore di Compass). I conteggi sopra esposti attestano inequivocabilmente il fatto che il sostentamento familiare è dipeso e garantito anche dagli aiuti costanti del figlio maggiore [REDACTED], senza il quale la famiglia "non sbarcherebbe il lunario". Ne consegue che i creditori della ricorrente non potrebbero percepire alcuna utilità dai redditi della ricorrente, addirittura insufficienti a sostenere la famiglia. Fino ad oggi il nucleo ha potuto farcela grazie ad [REDACTED], ma è profondamente ingiusto continuare a gravare lo stesso del carico familiare, atteso che egli è estraneo a tutti i debiti dei genitori ed ha già fatto molto per tutti i familiari, dovendo ora pensare a sposarsi e staccare la spina. Posto che, al di là dell'obbligo alimentare, potrebbe forse discutersi altresì di un vero e proprio diritto di credito di [REDACTED], che ha prestato aiuto in misura maggiore agli stretti alimenti, appare degno di nota ai fini della concessione dell'omologa dar conto che non è intendimento dello stesso essere annotato nel passivo e che, anzi, vengono messe a disposizione dallo stesso le somme suddette nell'esclusivo interesse di chiudere la posizione debitoria della madre, con ciò esdebitarla, e cessare quindi ogni forma di aiuto (se togliamo, infatti, dallo stipendio la trattenuta per la cessione volontaria e la quota pignorata, pur non restando alcuna somma residua, vediamo però che lo stipendio della sig.ra Paladin riesce a coprire i costi di vita).

##### **5. Sintesi del piano e somme messe a disposizione dei creditori**

La ricorrente intende sottoporre all'On.le Tribunale un piano di ristrutturazione del debito con la previsione di corrispondere l'importo di complessivi **euro 23.000,00** per il

tramite del figlio maggiore [REDACTED], il quale da anni oramai sta contribuendo al meglio delle proprie possibilità e delle proprie esigenze e prospettive di vita ad aiutare i genitori ed il fratello [REDACTED] e concorre nel loro difficile sostentamento. Tale somma tiene conto delle spettanze ereditarie immobiliari, come sopra ricostruite.

In aggiunta, la ricorrente destinerà, inoltre, il valore delle quote ereditarie sulla giacenza del conto corrente bancario e dei titoli e partecipazioni in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per complessivi euro **2.285,54** e la somma di euro **888,88** della Fiat Panda appartenente al padre.

Il piano prevede, pertanto, un apporto economico monetario complessivo di euro **26.174,42**.

**Precisazione sul debito derivante da finanziamento Compass Banca s.p.a. e debito con pignoramento di 1/8 della quota di stipendio:**

Visto l'art. 67, comma 3 C.C.I.L., la voce debitoria derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto con Compass Banca s.p.a. verrà falcidiato e la creditrice sarà assoggettata al concorso con tutti i creditori.

**A. Crediti prededucibili o privilegiati**

Spese di procedura	Credito	Soddisfo
OCC - prededucibile	3.001,85	3.001,85
Avv. Chiara Pagotto – prededucibile e/o privilegiato ex art. 2751 bis c.c.	2.330,58	2.330,58
<b>Tot.</b>	<b>5.332,43</b>	<b>5.332,43</b>

Il credito dell'OCC e del legale che saranno da soddisfarsi integralmente (100%) con le somme provenienti dalla quota ereditaria di cui alle giacenze del conto corrente paterno presso [REDACTED] e delle partecipazioni ivi presenti e dall'importo ottenuto dalla vendita della macchina del padre e dalla finanza esterna aggiuntiva messa a disposizione dal figlio della ricorrente, [REDACTED]. Sia che il credito dell'OCC che del legale vanno considerati in prededuzione e, in particolare, quanto a quello del legale, esso è da reputarsi funzionale alla procedura, come pacificamente riconosciuto secondo la previgente L. 3/2012, (ovvero in subordine in privilegio ex art. 2751 bis c.c. per il 30%) ed è dato dal compenso di euro 1.500,00 oltre accessori (euro 2.188,68) oltre agli esborsi

per anticipazioni per euro 128,30 (euro 98,00 per contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo, euro 1,30 per commissione acquisto telematico ed euro 2,00 di bollo su fattura), oltre ad euro 13,60 per visure – per totali euro 2.330,58.

Entrambe le voci creditorie saranno soddisfatte all'omologa e, quindi, entro tre mesi dalla stessa insieme ai creditori chirografari.

#### B. Crediti chirografari

Chirografari nativi	Credito	Soddisfo con finanza esterna
Fino 1 Securitisation s.r.l.	460.596,33	19.766,48
Marathon SPV s.r.l. per Marte SPV s.r.l.	23.376,67	1.003,21
Compass Banca s.p.a.	1.684,75	72,30
<b>Tot.</b>	<b>485.657,75</b>	<b>20.841,99</b>

Il ceto creditorio chirografario sarà soddisfatto con la residua somma di euro 20.841,99, proveniente dalla finanza esterna, nella misura del 4,29% entro tre mesi dall'omologa insieme alle spese di procedura.

Il tutto con falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti dal contratto di finanziamento con Compass ai sensi dell'art. 67, comma 3 C.C.I.I. e con richiesta di sospensione e divieto di prosecuzione del pignoramento della misura di 1/8 dello stipendio ex art. 70 comma 4 C.C.I.I.

*[Tale percentuale di soddisfo sarà gioco-forza ridotta nel caso in cui l'On.le Tribunale prevedesse l'intestazione della quota immobiliare in capo al figlio ██████ in ragione delle imposte e del compenso notarile per il passaggio di proprietà di cui sopra e andranno, pertanto, ricalcolate all'esito della vendita].*

\*

E' evidente dalla disamina di quanto sopra che il piano di ristrutturazione del debito è nettamente migliorativo per il ceto creditorio rispetto alla mera liquidazione controllata, poiché, oltre al fatto che prevede un pagamento immediato di tutti i creditori, ovvero entro un mese dall'omologa (ciò al fine di dar corso ad eventuali adempimenti), viene previsto un apporto di finanza esterna di ben euro 23.000,00, pari, dunque, ad oltre il 4% dell'indebitamento quando, diversamente, con una mera

liquidazione i creditori della ricorrente nulla potrebbero ricavare se non la somma di euro 2.285,54 per le giacenze bancarie ereditarie, la somma di euro 888,88 del valore della macchina, oltre al valore della quota affitti in una misura ben inferiore alla somma di euro 3.200,00 messa a disposizione dal figlio [REDACTED], atteso che dovrebbero essere detratti i costi (tassazione, IMU, imposta di registro annuale, manutenzioni straordinarie), mentre, da ultimo, per quanto concerne la quota indivisa di 2/18 è più che realistico ritenere che nulla potrebbero ricavare per le ragioni sopra esposte o che, al più, possa essere realizzato un importo molto esiguo e comunque inferiore alla somma di euro 14.000,00 messa a disposizione dal figlio [REDACTED]. Inoltre, tenuto conto che, anche una volta rimontato la stipendio della cessione del pignoramento, lo stesso basterebbe a malapena a coprire le esigenze famigliari, va da sé che null'altro potrebbero quindi percepire i creditori – mentre si deve dar atto che lo sforzo sin qui fatto dalla sig.ra Paladin nell'essere gravata del prelievo di oltre euro 300,00 mensili di trattenute non è davvero più sostenibile per la famiglia, anche alla luce delle più che legittime prospettive di [REDACTED] di farsi una famiglia e di non dover più aiutare i genitori e alla luce dei noti rincari in essere dagli ultimi mesi – senza contare, da ultimo, che l'età pensionabile per la ricorrente è ancora lontana (la sig.ra Paladin ha solo 61 anni e dovrà attendere fino al compimento del 67° anno d'età per il raggiungimento della pensione).

L'ammissione alla richiesta procedura e la sua omologa, con conseguente esdebitazione della ricorrente, consentirebbero di poter finalmente ristrutturare il debito in via definitiva grazie allo strumento normativo invocato e, quindi, in via secondaria di rendere [REDACTED] e anche gli altri figli della coppia definitivamente liberi di farsi una loro vita (ad eccezione di [REDACTED], ancora studente).

\*\*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

**nel merito ed in via principale:**

previa la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 ss., e in particolare dell'art. 68, C.C.I.I., pronunci la declaratoria di apertura con decreto della procedura ex art. 70 C.C.I.I., disponendo, fra le altre, la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta e del decreto, con assegnazione agli stessi del termine di cui all'art. 70, comma 3 C.C.I.I., nonché disponendo altresì che sia dato corso agli ulteriori incombeni di cui all'art. 70 C.C.I.I. e, quindi, una volta verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, omologhi con sentenza il piano della ricorrente, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti;

sempre nel merito:

si chiede che il Giudice disponga la sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio della ricorrente, quali, in particolare, il divieto di prosecuzione del pignoramento della misura di 1/8 dello stipendio ex art. 70 comma 4 C.C.I.I.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

*Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad euro 98,00.*

Con osservanza.

Treviso, 24/05/2023

Avv. Chiara Pagotto

